



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Prot. 0450 Circolare
Distribuzione
Sistemi Informativi
Legale
Servizi Generali

Roma, 21 dicembre 2007

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

**Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 -
Recepimento della terza direttiva
antiriciclaggio - Disposizioni in materia di
antiriciclaggio e di contrasto finanziario del
terrorismo - Responsabilità amministrativa
degli enti**

1. Nel supplemento ordinario n. 268/L alla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290 s.g., è stato pubblicato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale, in attuazione dell'art. 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), completa, dopo il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (v. nostro Prot. 299 Circolare del 7 agosto 2007), l'attuazione della direttiva 26 ottobre 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. terza direttiva antiriciclaggio), nonché della direttiva 1° agosto 2006, n. 2006/70/CE, che reca le misure di esecuzione della precedente.

Obiettivo del provvedimento (art. 2, comma 5) è la protezione dell'integrità dei sistemi finanziario ed economico e conseguentemente della loro stabilità.

La terza direttiva antiriciclaggio, infatti, ha affrontato nuovamente la grave minaccia a detta integrità rappresentata dallo sfruttamento del sistema finanziario per riciclare denaro o finanziare il terrorismo attraverso operazioni in grado di mascherare l'origine ovvero la destinazione illecita del denaro utilizzato e ha ribadito la necessità di un'azione coordinata degli Stati membri, finalizzata a garantire provvedimenti attuativi che contengano misure idonee, condivise e tali da salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e del mercato unico.

Il decreto tiene conto delle raccomandazioni internazionali del GAFI e del FMI, rivolte al nostro Paese in esito alla valutazione del sistema italiano condotta nel 2005, e introduce una serie di misure destinate a rafforzare la strategia preventiva di contrasto rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Infine, il provvedimento dà luogo anche al coordinamento delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo già presenti nel nostro ordinamento e ripartite in diversi atti normativi.

2. In particolare, il decreto:

- estende in modo sistematico e completo, nei limiti della compatibilità, le misure di prevenzione del riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo. Parallelamente, effettua un idoneo coordinamento con il citato decreto n. 109, tra l'altro mediante: **a)** l'abrogazione di talune disposizioni di quest'ultimo (art. 64, comma 1, lett. h), tra cui l'art. 8, il cui contenuto è assorbito nelle analoghe disposizioni del nuovo provvedimento (artt. 41 e ss.); **b)** la precisazione che gli obblighi di comunicazione previsti dal decreto n. 109 si pongono in capo ai soggetti indicati agli artt. 10 e ss. del nuovo provvedimento (art. 67, comma 2);

- applica le disposizioni della terza direttiva ai soggetti ricompresi nella vigente normativa nazionale antiriciclaggio, seppure con talune modifiche (v. successivo punto 4.1 per le imprese di assicurazione) nonché alle attività professionali e categorie di imprese che svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (v. artt. 10 e ss.);

- reca, al fine di fare chiarezza, un'ampia serie di definizioni (art. 1), tra cui quelle di "riciclaggio" e, in connessione con il decreto n. 109, di "finanziamento del terrorismo" (art. 2);

- mantiene le disposizioni più rigorose già previste dalla normativa italiana, quali la previsione di un archivio unico informatico (AUI) e la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49);

- reca disposizioni adeguate in funzione delle caratteristiche proprie dei singoli destinatari degli obblighi e delle loro differenze in scala e dimensione (art. 3, comma 4);

- pone in rilievo l'importanza della collaborazione attiva dei soggetti destinatari delle disposizioni (art. 3) e in quest'ottica: **a)** razionalizza le procedure di identificazione del cliente; **b)** prevede una graduazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 20), contemplando, secondo i casi, anche obblighi semplificati (artt. 25 e 26) e obblighi rafforzati per le situazioni che comportano rischi maggiori, tra cui quella delle c.d. "persone politicamente esposte" (art. 28); **c)** interviene in modo dettagliato sulla possibilità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di soggetti terzi (artt. 29-34), distinguendoli chiaramente da fornitori di servizi esternalizzati o da agenti, considerati parte integrante dei soggetti destinatari della normativa in esame (art. 35); **d)** dispone circa la registrazione delle informazioni assunte per l'adeguata verifica della clientela e la conservazione delle stesse (art. 36), anche mediante il ricorso all'archivio unico informatico, contraddistinto da specifiche caratteristiche (art.

37); **e)** prevede l'obbligo di astensione, pur con una serie di distinzioni, ove non sia possibile un'adeguata verifica della clientela (art. 23);

- dà particolare risalto alla formazione del personale, anche al fine di renderlo capace – sulla base delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti – di riconoscere attività potenzialmente connesse con riciclaggio o finanziamento del terrorismo (art. 54);

- sottolinea l'importanza e l'utilità dell'impianto di segnalazione delle operazioni sospette a fini preventivi di contrasto e parallelamente specifica le modalità della segnalazione, anche con procedure diversificate secondo il soggetto obbligato (artt. 41 e ss.);

- richiama il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 2), ma al contempo deroga decisamente ad essa in caso di segnalazioni di operazioni sospette. Ed infatti: **a)** libera la segnalazione da ogni restrizione di segretezza, e quindi anche di riservatezza, nonché da ogni responsabilità (penale e civile) se effettuata per le finalità del decreto e in buona fede (art. 41, comma 6); **b)** vieta ogni comunicazione dell'avvenuta segnalazione all'interessato o a terzi, così come la comunicazione che sia in corso o possa essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 46), con la conseguenza che non dovrebbe essere fornita risposta in tal senso neppure in caso di accesso da parte dell'interessato; **c)** garantisce la riservatezza e la protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni (art. 45) e assicura loro un riscontro sull'utilità della segnalazione effettuata e sul suo seguito (art. 48);

- riordina l'intero quadro delle Autorità deputate alla particolare materia (artt. 5 e ss.), tra l'altro istituendo un'apposita Unità di informazione finanziaria per l'Italia-UIF, presso la Banca d'Italia (art. 6) e sopprimendo al contempo l'UIC (art. 62), le cui competenze vengono ripartite tra Banca d'Italia, UIF e Autorità di settore, e ridisegna la disciplina della vigilanza e dei controlli nei confronti dei soggetti obbligati (artt. 7 e 53), nonché l'utilizzo delle Forze di polizia (artt. 8 e 9);

- estende il dovere di vigilanza sull'osservanza delle norme in esame, già spettante al collegio sindacale e agli equivalenti organismi dei diversi modelli societari, anche a tutti gli altri soggetti incaricati del controllo di gestione all'interno delle società destinatarie della normativa in esame, nonché all'organismo di vigilanza previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dettando per tutti anche particolari incombenze di informazione diretta alle Autorità e all'interno della società (art. 52);

- allarga il campo di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti di cui al citato decreto n. 231 del 2001 anche ai delitti contro il patrimonio mediante frode (art. 63, comma 3), considerandoli in tutte le loro fattispecie e non più solo nei casi di transnazionalità, con conseguente abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (art. 64, comma 1, lett. f). In parallelo, prevede che il giudizio del Ministero della giustizia sui modelli di organizzazione e gestione predisposti dalle Associazioni di categoria per il rispettivo settore venga dato, per quanto riguarda i suddetti delitti, previa acquisizione del parere dell'UIF (v. art. 25-octies, comma 3, del citato decreto n. 231);

- appresta un apposito regime sanzionatorio, penale (art. 55) e amministrativo, con la relativa procedura (artt. 56 e ss.), prevedendo in particolare: **a)** una multa da 2.600 a 13.000 euro – salvo che il fatto costituisca più grave reato – per chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti l’obbligo di identificazione (ivi comprese quelle relative agli obblighi del cliente); **b)** una multa di eguale entità per l’omessa (ovvero tardiva o incompleta) effettuazione delle registrazioni di cui all’art. 36 (la sanzione, come nel caso precedente, può essere raddoppiata qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione); **c)** la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro nei confronti delle imprese assicuratrici, degli agenti o dei broker per l’inosservanza delle disposizioni adottate ai sensi dell’art. 7, comma 2 (futura regolamentazione di attuazione dell’ISVAP) ovvero dell’art. 54 (indicazioni dell’UIF, della Guardia di finanza e della DIA ai fini della formazione del personale).

3. Il decreto entra in vigore il 29 dicembre 2007, ma vengono differite al 30 aprile 2008 le nuove disposizioni sull’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, comma 20) e al 1° gennaio 2008 le disposizioni concernenti l’Ufficio Italiano dei Cambi-UIC, fermo restando che i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF saranno esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del (formalmente) soppresso UIC (art. 62, comma 5). Inoltre, per numerose disposizioni viene fatto rinvio all’emanazione della normativa secondaria di attuazione, in taluni casi (tra cui l’AUI) da effettuarsi entro il 29 giugno 2009 (art. 66, comma 2); in attesa di detta normativa, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme ora abrogate o sostituite (v. combinato disposto degli artt. 64 e 66, comma 1), vale a dire, in particolare, il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 142, e il connesso provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006 (v. nostro Prot. 441 Circolare del 21 dicembre 2006), nonché il c.d. “Decalogo” della Banca d’Italia e la circolare UIC del 22 agosto 1997 sulla segnalazione delle operazioni sospette (come modificata nel 2006).

In ordine alle prescrizioni del decreto che risultano di immediata applicazione, in quanto di per sé sufficientemente definite e in molti casi correlate ad adempimenti già esistenti nella previgente normativa, trasmettiamo in allegato la nota di chiarimenti del Ministero dell’economia e delle finanze 19 dicembre 2007, prot. 125367, che ne fornisce un preciso elenco.

4. Tutto ciò posto, richiamiamo in particolare l’attenzione sui seguenti punti di maggiore interesse per il settore.

4.1 Ambito di applicazione. L’art. 11, comma 1, lett. g), stabilisce che il decreto si applica “alle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP”, ossia nei rami vita. Il legislatore ha così finalmente accolto la costante richiesta del settore assicurativo di eliminare dall’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio l’attività assicurativa nei rami danni e segnatamente di eliminare la registrazione delle operazioni relative a detta attività, conformemente agli scopi che la normativa antiriciclaggio si propone di conseguire e alla stessa normativa comunitaria, che peraltro è notoriamente solo “minimale”.

Ne deriva che, a partire dall'entrata in vigore del decreto, le imprese "multiramo" dovranno applicare la disciplina antiriciclaggio limitatamente all'attività assicurativa nei rami vita, mentre le imprese autorizzate ad esercitare esclusivamente i rami danni non saranno più soggette alla disciplina stessa.

Per quanto concerne il contrasto finanziario del terrorismo, gli obblighi recati dal decreto (adeguata verifica della clientela, registrazione, segnalazione delle operazioni sospette) riguardano ora solo le imprese di assicurazione vita, mentre resta fermo per tutte le imprese assicuratrici l'obbligo di applicazione delle misure restrittive (congelamento di fondi, divieto di messa a disposizione di risorse economiche) disposte sulla base delle risoluzioni ONU e della normativa comunitaria.

Va poi ricordato che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'UIC avevano previsto in via generale, a partire dal 1° gennaio 2007, l'obbligo di registrare, oltre alle operazioni, anche i rapporti continuativi di natura fideiussoria, tra cui i contratti assicurativi del ramo 15-cauzione (v. punto 3 del citato nostro Prot. 441). Come è noto, i contratti in parola, pur rientrando ai fini autorizzatori nei rami danni, non hanno natura di assicurazione contro i danni e occorre pertanto chiarire se l'innovazione sopra ricordata possa concernere anche questi contratti.

Al riguardo abbiamo preso contatto con le Autorità competenti al fine di chiarire la questione. Per evidenti ragioni di cautela riteniamo opportuno che le imprese continuino ad applicare in via prudenziale le suddette indicazioni del Ministero e dell'UIC.

Analogamente, va rammentato che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'UIC avevano assoggettato agli obblighi di registrazione anche le assunzioni di partecipazioni superiori al 10 per cento del capitale della società partecipata nonché le compravendite immobiliari (v. punto 4 del citato nostro Prot. 441). La nuova disciplina, peraltro, fa espresso riferimento "ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale" degli intermediari finanziari (art. 15, comma 1), e non anche alle attività "strumentali e connesse".

Anche su questo punto ci riserviamo di chiarire la questione con le Autorità competenti e segnaliamo nel frattempo l'opportunità per le imprese di continuare ad applicare prudenzialmente le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero e dall'UIC.

4.2 Nuovo limite di 15.000 euro per la registrazione delle operazioni / Operazioni "frazionate" e "collegate". L'art. 15, comma 1, lett. b), fa riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro. Il nuovo limite si applica con l'entrata in vigore del decreto, in quanto non necessita di prescrizioni attuative.

In quest'ambito, va segnalato che la nuova disciplina continua ad avere riguardo alle c.d. operazioni "frazionate", la cui definizione risulta sostanzialmente invariata (art. 1, comma 1, lett. m), mentre per la prima volta sono state considerate rilevanti anche le operazioni "collegate", la cui definizione peraltro appare troppo generica (art. 1, comma 1, lett. n), e necessita senz'altro di chiarimenti da parte delle Autorità competenti.

Con riferimento alle suddette operazioni "frazionate" e "collegate", merita rilevare che il comma 2 dell'art. 15, nel prevedere che "gli intermediari, nell'ambito della loro

autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione”, cita le sole “operazioni che appaiono collegate”. Resta da chiarire se la mancata menzione delle operazioni “frazionate” sia da attribuire ad una svista del legislatore o se essa rappresenti un cambio sostanziale della disciplina previgente. Sul punto attendiamo i chiarimenti da parte delle Autorità competenti.

4.3 Titolare effettivo, con particolare riguardo al caso che il cliente sia una persona giuridica o soggetto giuridico analogo. Per “titolare effettivo” la nuova normativa intende “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente” – ossia il soggetto che “instaura rapporti continuativi o compie operazioni” – nonché “la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività” (art. 1, comma 1, lett. u). L’allegato tecnico del decreto, all’art. 2, stabilisce in dettaglio i criteri per individuare il “titolare effettivo” qualora il cliente sia una società ovvero una fondazione ovvero ancora un “trust”.

La disciplina di dettaglio è invece recata dall’art. 19, comma 1, lett. b), ove si prevede che “l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente”. Per ottenere tale risultato, è consentito – analogamente a quanto previsto dalla normativa previgente recata dai sopra citati decreto ministeriale n. 142 del 2006 e provvedimento UIC 26 febbraio 2006 – far ricorso a “pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque” ovvero “chiedere ai propri clienti i dati pertinenti” ovvero ancora “ottenere le informazioni in altro modo”.

Dato che dai certificati delle Camere di commercio o da altri documenti analoghi non emergono sempre i soggetti specificamente indicati dall’art. 2 dell’allegato tecnico del decreto, può essere opportuno per le imprese utilizzare – ai fini dell’individuazione della persona o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente – un apposito questionario, da far compilare al cliente medesimo sotto la sua responsabilità (v. combinato disposto degli artt. 21, 23 e 55, comma 1), ferma restando la possibilità di far comunque ricorso alle visure camerali o a strumenti analoghi per verificare, se del caso, talune delle informazioni fornite dal cliente.

Si sottolinea che, qualora le imprese non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 18, comma 1, lett. a), b) e c), in particolare con riguardo alla figura del “titolare effettivo”, esse non possono né instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni, ovvero devono risolvere il rapporto in essere, valutando altresì se effettuare una segnalazione alla UIF (art. 23, comma 1). Le imprese sono tenute inoltre ad astenersi dall’eseguire le operazioni per le quali sospettino fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, inviandone immediata segnalazione all’UIF (art. 23, comma 2). Tutto ciò sempre che non si ricada nei casi di cui al comma 3 dell’art. 3.

Da ultimo, va evidenziato che il Ministro dell’economia e delle finanze potrà emanare con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, disposizioni attuative

per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 19, comma 2).

4.4 Obblighi rafforzati di verifica della clientela: persone politicamente esposte.

L'art. 28 disciplina gli obblighi "rafforzati" di adeguata verifica della clientela: in particolare, il comma 5 ne prevede l'esistenza nel caso di operazioni o rapporti continuativi con "persone politicamente esposte" (definite con acronimo "PEP"). Al riguardo, le imprese debbono: **a)** prevedere innanzitutto adeguate procedure per determinare se il cliente sia o meno una PEP; **b)** fare in modo che la conclusione di un rapporto continuativo con tali clienti sia autorizzata dal Direttore generale o da un suo delegato; **c)** adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione intercorrenti con le PEP; **d)** assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo.

Per PEP, il decreto intende "le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche", nonché "i loro familiari diretti" e "coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami" (art. 1, comma 1, lett. o) e i criteri per la loro individuazione sono contenuti nell'art. 1 dell'allegato tecnico. Va evidenziato che quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno le imprese non sono più tenute a considerarla come politicamente esposta.

In questo contesto, si invitano le imprese ad organizzarsi nel senso sopra indicato nel più breve tempo possibile, ricorrendo a tal fine, ad esempio, ad apposite liste predisposte da soggetti operanti a livello internazionale. In quest'ottica stiamo esaminando con la società OASI la possibilità che questa metta a disposizione una lista di accertata affidabilità e costantemente aggiornato congiuntamente al sistema GIANOS assicurativo.

4.5 Verifica della clientela attraverso un approccio basato sul rischio. La nuova normativa prevede che gli obblighi di adeguata verifica della clientela siano adempiuti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, operazione o prodotto di cui trattasi.

In attesa delle istruzioni dell'Autorità di vigilanza di settore (art. 7, comma 2), appare necessario applicare nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la propria struttura e dimensione aziendale, i criteri generali di cui all'art. 20, comma 1, relativi, rispettivamente, al cliente (natura giuridica; prevalente attività svolta; comportamento tenuto al momento dell'effettuazione dell'operazione o della conclusione del rapporto continuativo; area geografica di residenza o sede del cliente) e all'operazione/rapporto (tipologia dell'operazione o del rapporto continuativo; modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto; frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo; ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in relazione all'attività svolta dal cliente; area geografica di destinazione del prodotto).

In proposito, si fa presente che sono già stati avviati in sede associativa gli opportuni studi e approfondimenti per verificare, in collaborazione con la società OASI, l'estensione del software GIANOS assicurativo anche ai profili in questione.

In ogni caso, il sistema di adeguata verifica – che deve trovare immediata applicazione – riguarda non solo i nuovi clienti, ma anche quelli già acquisiti, ovviamente previa valutazione del rischio presente (art. 22).

4.6 Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. La nuova normativa contempla anche obblighi “semplificati” di adeguata verifica della clientela, nel senso che, in determinate circostanze, le imprese non sono tenute ad applicare gli obblighi generali di verifica.

Si tratta, tra l’altro, delle fattispecie indicate dall’art. 25, comma 6, lett. b) e c), che riguardano le adesioni ai fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali (c.d. PIP) e le convenzioni gestorie con i fondi pensione negoziali o chiusi. Va peraltro evidenziato che anche con la normativa previgente le imprese non erano obbligate a registrare i suddetti rapporti (v., in proposito, il punto 6 del citato Prot. 441), per cui l’elemento di novità è costituito dal fatto che l’esonero in questione vale ora anche per le operazioni.

Una ulteriore fattispecie interessa il settore assicurativo, vale a dire quella indicata dall’art. 25, comma 6, lett. a), in base alla quale non risulta obbligatorio registrare i rapporti continuativi vita “il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro”.

Da ultimo, ricordiamo che l’art. 25, comma 3, mantiene l’esonero per i rapporti e le operazioni con uffici della Pubblica Amministrazione (come definita dall’art. 1, comma 1, lett. r) ovvero con istituzioni od organismi che svolgano funzioni pubbliche ai sensi della normativa comunitaria.

4.7 Agenti e broker. Per quel che concerne le reti distributive tradizionali, va sottolineato che gli agenti e i broker sono ora direttamente considerati dalla normativa quali destinatari di una serie di obblighi e vengono definiti “soggetti esercenti attività finanziaria” (art. 11, comma 3, lett. b). Essi non sono comunque obbligati ad istituire l’archivio unico informativo (art. 37, comma 1) e adempiono agli obblighi di registrazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, commi 4 e 5: da questo punto di vista, sembra che non risultino sostanziali cambiamenti rispetto alla situazione precedente.

In questo contesto, va in ogni caso sottolineato che l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti e collaboratori (art. 19, comma 1, lett. a).

Dato che detti obblighi di adeguata verifica sono posti a carico sia degli intermediari finanziari (ivi comprese le imprese assicuratrici) sia dei soggetti esercenti attività finanziaria (ivi compresi agenti e broker), ne deriva che:

- le imprese assicuratrici possono adempiere attraverso propri dipendenti o produttori diretti;
- gli agenti e i broker possono adempiere anche servendosi dei propri dipendenti o collaboratori (produttori, sub-agenti, altri collaboratori). In tal modo, sembrano superati, proprio a livello di normativa primaria, i dubbi a suo tempo espressi dall’UIC

in merito alla nozione di “personale incaricato” (v., in proposito, il punto 2 del citato Prot. 441).

5. Da ultimo, facendo seguito al nostro Prot. 421 Circolare del 28 novembre 2007, segnaliamo che l’UIC ci ha in tempi recenti trasmesso alcune osservazioni (v. documento allegato) in merito al proprio provvedimento del 24 febbraio 2006 e all’interpretazione ad esso data dall’ANIA (v. il citato nostro Prot. 441).

In particolare, l’UIC si è soffermato in termini dubitativi sulla nozione di “personale incaricato”, affermando, da un lato, che “l’obbligo di identificazione della clientela è correttamente espletato dall’intermediario qualora si avvalga di soggetti contemplati dalle disposizioni” (agenti e broker), e non anche di altri collaboratori, e, dall’altro, che la “possibilità di delegare la fase di identificazione a soggetti esterni all’impresa incaricati della liquidazione delle prestazioni (c.d. outsourcer) non appare in linea con le disposizioni vigenti”.

Entrambe le indicazioni appaiono ora superate dalla nuova disciplina qui in esame: quanto alla prima, alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto 4.7; quanto alla seconda, in virtù della previsione di cui all’art. 35 sui fornitori di servizi esternalizzati.

L’UIC ha inoltre precisato che “non solo le operazioni di compravendita sono oggetto di registrazione in archivio ma anche le locazioni immobiliari”. Al riguardo, si evidenzia che tale profilo è strettamente connesso a quanto trattato nel precedente punto 4.1 in merito alle attività strumentali e/o connesse.

In attesa che le Autorità competenti forniscano chiarimenti sulle predette attività, potrebbe risultare pertanto opportuno che le imprese provvedano a registrare i rapporti contrattuali e le operazioni relativi alle locazioni immobiliari.

Infine, l’UIC ha affermato che le imprese di assicurazione, con riferimento ai bonifici bancari, “devono effettuare una registrazione in forma semplificata nel senso di limitata all’indicazione del titolare dell’operazione, in qualità di cliente dell’intermediario” e che il titolare dell’operazione, a differenza di quanto indicato nel punto 1 del nostro citato Prot. 441, “deve essere individuato nel soggetto che dispone l’operazione e che può essere diverso dal titolare del rapporto continuativo”. L’Ufficio ha altresì precisato che, nella fase di liquidazione, “qualora la prestazione sia ricevuta da una terza persona che agisce per conto ... del beneficiario delle somme, il terzo dovrà trovare evidenza in archivio”. Ai fini della registrazione in forma semplificata, l’UIC concede peraltro di riportare soltanto il nome e cognome (ovvero la denominazione), nonché il codice fiscale del titolare dell’operazione (da intendersi, a questo punto, come soggetto che paga il premio o riceve la prestazione tramite bonifico).

Per quel che concerne le indicazioni dell’UIC in tema di registrazioni “semplificate” dei bonifici bancari, esse comporterebbero ovviamente un notevole impatto sui sistemi informativi, giacché implicano la disponibilità di dati dei quali le imprese assicuratrici, soprattutto con riferimento alla fase di pagamento dei premi, non sono in possesso: ci ripromettiamo pertanto di approfondire e discutere non appena possibile la problematica in questione con le Autorità competenti, al fine di individuare una

soluzione che tenga adeguatamente conto della normale operatività non solo delle imprese assicuratrici, ma anche delle imprese bancarie che sarebbero in ipotesi costrette a fornire dati ulteriori rispetto a quelli attuali.

Tutto ciò posto, dobbiamo ancora una volta lamentare, come peraltro già fatto presente nelle opportune sedi istituzionali, la non adeguata considerazione delle esigenze di organizzazione aziendale e di avvio delle nuove operatività, che necessitano a tutta evidenza di tempi congrui e non sempre brevi. Di ciò ci faremo nuovamente interpreti, insieme con le Associazioni rappresentative degli altri settori interessati, presso le Autorità competenti, che hanno mostrato disponibilità ad approfondire le problematiche sopra illustrate.

Ci riserviamo di tornare in argomento e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Distinti saluti

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legislativo
Dott. Stefano Barbarotto
tel. 06 32688650 fax 06 36003600
legale2@ania.it

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legale Assicurativo
dott. Enrico Gili
tel. 06 32688610 fax 06 36006300
enrico.gili@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE
Giampaolo Galli

Allegati

D.Lgs. 21.11.2007, n. 231
Nota chiarimenti MEF 19.12.2007, prot. 125367
Lettera UIC su provv. 24.2.2006